

# Diritto all'oblio

Diritto alla riservatezza quale diritto a preservare la propria sfera intima da intrusioni esterne mediante la divulgazione di fatti o notizie.

Differentemente il diritto all'oblio:

non è il diritto ad impedire la divulgazione di notizie, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati, nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito della attualità.

Si tratta di un diritto di creazione giurisprudenziale mutuato da nozioni anglosassoni (diritto di essere dimenticato) privo di una tutela normativa specifica.

Fondamento: Convenzioni internazionali e art. 2 della Costituzione.

## Sentenza n.1563/1958

Caso del Questore Caruso, fucilato dopo la caduta del fascismo come corresponsabile della scelta delle vittime delle Fosse Ardeatine.

Nella sentenza viene lambito il tema del diritto all'oblio (pur non sviluppandolo, trattasi in realtà di una pronuncia sulla reputazione e sulla dignità umana), utilizzando la suggestiva espressione "**diritto al segreto del disonore**", cioè di un diritto a preservare la propria dignità contro gli attacchi della verità, poiché "anche l'uomo più immorale ha diritto a pretendere che altri non alteri l'entità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle sue colpe con l'aggiunta di fatti non veri".

## La spinta della tecnologia sull'evoluzione giurisprudenziale

Il progresso della tecnologia e l'evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa, che ha inciso sulle modalità e sui contenuti delle comunicazioni, ha rappresentato una spinta all'evoluzione della giurisprudenza in materia di riconoscimento del diritto.

La facilità con cui si veicola la diffusione di qualsiasi tipo di dato sul web:

- ha potenziato il diritto di informazione degli utenti della rete;
- ha messo a rischio il diritto all'oblio del singolo, facendo sorgere l'interesse a proteggere informazioni del proprio passato dalla conoscenza altrui ricavabile dall'accesso alle banche dati on line.

**Sentenza Corte Costituzionale n.287 / 2010**  
**Diritto all'oblio come parametro di costituzionalità.**

La pronuncia dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera d), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. disp. legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), nella parte in cui impone l'iscrizione perenne nel casellario giudiziale delle condanne alla pena dell'ammenda per le contravvenzioni per le quali è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, escludendo irragionevolmente tali pronunce dalla disciplina prevista per le condanne di identico titolo per le quali non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, per le quali la cancellazione dal casellario è prevista decorsi dieci anni.

La Corte accorda tutela al "diritto all'oblio di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati.

**Legge n. 164/82 sul transessualismo: riferimenti al diritto all'oblio**

Art.5 Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

## Applicazione giurisprudenziale

Il diritto all'oblio viene solitamente tutelato da **operazioni di bilanciamento compiute dal giudice**, spesso chiamato a sopperire all'inerzia del legislatore ed a contemperare:

- interesse della collettività ad essere informata
- diritto del singolo che chiede di inibire la conoscenza del pubblico rispetto a fatti che il tempo ha sepolto.

L'intervento del giudice è sollecitato dai **protagonisti di avvenimenti di cronaca**, già di pubblico dominio, che, a distanza di tempo, vedendo riproposta attraverso mezzi di comunicazione ad elevata diffusività la propria storia passata, hanno chiesto la tutela della loro esigenza di oblio, lamentando che vicende passate inerenti alla sfera più intima della loro storia personale venivano nuovamente ed indebitamente esposte alla pubblica notorietà.

### **Diritto Antagonista: il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 della Costituzione**

In caso di contrasto tra i diritti della personalità, si rende necessario stabilire entro quali limiti l'uno debba prevalere sull'altro, attribuendosi rilevanza, nel bilanciamento degli interessi in gioco, alle concrete modalità di esercizio del diritto nella singola fattispecie, dal momento che, proprio per la natura del conflitto, non sarebbe possibile individuare un criterio astratto fondato esclusivamente sulla gerarchia dei valori.

L'esercizio del diritto di cronaca e di critica è legittimo a sua volta solo se rispetta i canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.5259/1984 (c.d. catalogo del giornalista):

1. verità dei fatti divulgati (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
2. forma civile dell'esposizione (improntata a serena obiettività e priva di intento denigratorio ed offensivo, c.d. continenza);
3. interesse pubblico alla diffusione della notizia (c.d. pertinenza).

L'attività giornalistica è altresì regolata dagli artt.136-139 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) e dal Codice di Deontologia che costituisce l'allegato A del suddetto testo di legge.

Quando la diffusione di una notizia passata è legittima: il c.d. “quarto requisito”

La diffusione della notizia avvenuta correttamente nel rispetto dei parametri indicati (dunque notizia vera ed esposta correttamente) non è sufficiente per affermare la legittimità della nuova pubblicazione.

Perché questo accada è necessaria la sussistenza di quello che è stato definito il “quarto requisito”, **ossia l’attualità della notizia.**

Non c’è di per sé interesse sociale alla diffusione di una notizia (anche se vera) dopo un consistente lasso di tempo, a meno che il fatto non ha ancora cessato di avere effetti o perché è tornato alla ribalta a causa di vicende ulteriori ad esso collegate.

Valutazione dell’interesse sociale alla diffusione è frutto di un bilanciamento tra due valori costituzionali in gioco:

- il rispetto della persona, che si concretizza nel non esporre all’infinito fatti del proprio vissuto;
- la libera manifestazione del pensiero.

Non esiste una soglia temporale individuata, manca un dato normativo predefinito decorso il quale matura il diritto di un soggetto a non essere più ricordato.

Valutazione caso per caso compiuta dal giudice

## **Oblio e qualità personali dei protagonisti della vicenda**

**Il fattore tempo agisce in** rapporto alla gravità dei fatti divulgati e al ruolo dei soggetti coinvolti.

I **personaggi pubblici** (protagonisti della vita pubblica di un Paese ed esponenti politici) non possono pretendere che non siano rievocati fatti del loro passato, anche se afferenti alla sfera personale, poiché lo status li espone naturalmente al controllo sociale.

**Minori e vittime**, in ragione delle loro qualità personali e del ruolo svolto nella vicenda, devono godere di una protezione più accentuata - prevale l'esigenza di anonimato e riservatezza.

## **Due pronunce pilota del Tribunale di Roma: rievocazioni di fatti di cronaca giudiziaria in tv**

Si è accordata tutela ai protagonisti di vicende dolorose e cruente che, dopo aver faticosamente ricostruito una propria identità, rischiavano di vedere completamente stravolta la loro attuale realtà personale senza che ciò fosse di alcuna utilità sociale.

### **Tribunale di Roma 20 novembre 1996**

Ricorso cautelare volto ad inibire la messa in onda di un film, accolto limitatamente ad alcune sequenze della pellicola.

Il Tribunale ritenne che l'imputato di un giudizio penale (che nel 1964 aveva ucciso con un colpo di pistola la sua compagna, in stato di gravidanza, affermando di non ricordare nulla del folle gesto, compiuto, come fu accertato, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per l'assunzione incontrollata di farmaci contro l'insonnia) non poteva dolersi della trasmissione televisiva in forma romanzata della vicenda che, per la rilevanza ancora attuale di alcune tematiche, faceva parte della storia recente;

viceversa, la rappresentazione dei figli minori **del protagonista** non era essenziale all'economia della storia e, analogamente, la direttrice del carcere con cui il protagonista aveva intrecciato una relazione sentimentale durante la detenzione aveva diritto che la sua vicenda personale fosse espunta dalla narrazione, che riproponeva a distanza di tempo fatti che non corrispondevano più alla sua attuale condizione professionale e familiare.

### **Tribunale di Roma 8 novembre 1996**

Procedimento cautelare teso ad inibire una trasmissione televisiva.

Il Tribunale ritenne che la storia di un docente, condannato alla fine degli anni '60 per aver plagiato la personalità di un giovane poco più che ventenne (questa

fu l'unica condanna nel nostro paese per un reato che nel 1981 fu cancellato definitivamente dal codice penale), **potesse essere rappresentata anche in forma romanzata in un programma che riportava all'attualità un caso giudiziario molto dibattuto, ma che si dovesse rispettare per quanto possibile l'anonimato dell'altro soggetto coinvolto** (il giovane) di cui, oltre al nome, dovevano omettersi anche sequenze relative a dati sensibili (salute, sesso), non strettamente attinenti all'utilità sociale della divulgazione della storia.

### **Cassazione n. 16111/2013**

“In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza”.

### **Tribunale di Roma 23/03/2015**

Condanna del giornalista e dell'editore per aver divulgato fatti veri risalenti nel tempo quanto non risultava provato l'interesse effettivo ed attuale alla divulgazioni.

Veniva riferito di un pregresso arresto dell'attore, compiuto 13 anni prima della pubblicazione dell'articolo, in un articolo nel quale si divulgava la notizia di presunti illeciti tributari commessi da un altro professionista, del quale l'attore era uno dei difensori,

Il riferimento è stato ritenuto del tutto decontestualizzato e privo di riferimenti concreti al fatto di cronaca oggetto del pezzo giornalistico, non essendovi un interesse del lettore a conoscere i trascorsi relativi al coinvolgimento del legale di un indagato, in precedenti procedimenti penali essendo il dato del tutto neutro rispetto alla vicenda di cronaca specificamente narrata (nel caso di specie indagini per evasione fiscale a carico di altro professionista, fatti che non presentavano alcun collegamento con il precedente arresto per corruzione a carico dell'attore.).

## Oblio e anonimato

Rapporto di strumentalità: è solo grazie al primo che un soggetto può ritornare nell'anonimato, consegnando definitivamente al passato eventi della propria esistenza legati ad un periodo della vita superato.

Non è detto che il passato rievochi solo avvenimenti spiacevoli o imbarazzanti, che hanno comportato sanzioni o condanne, potendo altresì riguardare scelte ideologiche o culturali successivamente abbandonate, perché non può coerenti con l'identità della persona maturata nel tempo.

**In sostanza, la tutela dell'oblio, piuttosto che rimuovere il passato, protegge la nuova dimensione di vita che il soggetto si è costruito nel presente, la sua proiezione sociale nel domani.**

### Strumenti di tutela

- Tutela preventiva basata sul principio del consenso - art.23 L.196/2003 -specifico procedimento formale a raccogliere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali.
- Tutela inibitoria:  
tipica ex artt.7 e 10 c.c., diritto al nome ed immagine;  
urgente e atipica, tramite tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. - ordini di interruzione della condotta lesiva.

### Codice privacy D. Lgs. 196/2003

Pur non recando espressa menzione del diritto all'oblio (al quale viene omesso ogni riferimento nella norma generale dedicata alla finalità del testo normativo, consistenti nella tutela della riservatezza, identità personale e diritto alla protezione dei dati personali), esso deve ritenersi incluso nell'ambito di garanzia della normativa, significando altrimenti negare tutela ad una situazione soggettiva che concorre a definire il complesso dei valori fondamentali della persona.

Art. 7 terzo comma d.lgs.n.196/2003 - Diritti dell'Interessato

L'interessato ha diritto di ottenere:

lett. a): aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati = esigenza di adeguare il dato personale diffuso oltre il tempo necessario alla finalità del trattamento all'identità attuale dell'interessato;

lett. b): cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non si rende più necessaria la conservazione in base agli scopi perseguiti.

## Art.11 d.lgs. 196/2003 - Modalità di trattamento dei dati personali Bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto all'informazione

primo comma lett. e): I dati personali oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Una volta superato tale periodo, i dati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima, garantendo in tal modo il diritto all'oblio dell'interessato (art.25).

Giudizio di proporzionalità: la permanenza del dato personale deve essere funzionale al perseguimento della finalità del trattamento.

secondo comma lett. e): **sanzione dell'inutilizzabilità** dei dati personali trattati in violazione della disciplina del codice.

### Duplici veste del diritto all'oblio

Da una lettura combinata di tali disposizioni si può ritenere che il diritto all'oblio assuma una duplice veste:

**libertà negativa:** diritto ad essere dimenticati, riconducibile al concetto più tradizionale del diritto alla riservatezza;

**libertà positiva:** potere di controllare il flusso e il destino dei propri dati attraverso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, riconducibile al diritto di protezione dei dati personali sancito dal primo articolo del Codice.

Eccezioni alla cancellazione dei dati

L'ordine di cancellazione, come tutti gli interventi modificativi del dato, non possono essere adottati quando il dato personale è conservato:

- per finalità di ordine storico statistico (art. 98 e 99 codice privacy);
- per adempiere ad un principio generale di trasparenza deU'attività amministrativa (ad es. la tutela dei consumatori da forme ingannevoli di pubblicità commerciali nel caso della diffusione dei provvedimenti sanzionatori irrogati dall'autorità garante della concorrenza).

In questi casi, il mutamento delle caratteristiche identificative dell'interessato può formare oggetto soltanto di un'annotazione esterna.

Diversamente la cancellazione si tradurrebbe in un potere assoluto soggettivo di eliminazione di ogni memoria storica.

Articolo 15 d.lgs. 196/2003 Tutela risarcitoria

**Comma 1:** obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art.2050 c.c. a carico di chi cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali;

tale norma consente a chi reputi di aver subito un danno di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria la sola azione di risarcimento del danno nelle forme di cui all'art.152 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Comma 2:** risarcimento del danno non patrimoniale anche in caso di violazione

dell'articolo 11.

**Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008** “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza e deve essere allegato e provato”.

I rilievi pratici e giurisprudenziali del diritto all'oblio hanno riguardato la Centrale rischi nel settore creditizio, il credo religioso (la cancellazione dal registro dei battezzati).

Ci occuperemo, in questa sede, solo del diritto all'oblio e gestione dei social (Facebook) e archive storici dei giornali e dei motori di ricerca.

I social network sono una grande vetrina, dove gli utenti conquistano una identità pubblica permanente; la vita Facebook di una persona continua a vivere anche dopo la sua morte.

Caso: richiesta di cancellazione on line della c.d. etichetta (tag) in un profilo Facebook, decisione Garante privacy 18 febbraio 2010 (doc. n. 1712776)

Garante ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui una persona, titolare di un profilo Facebook - dove aveva inserito luogo, data di nascita, indirizzo mail e fotografie - aveva chiesto di ordinare a Facebook Inc. e ad un altro utente titolare di profilo di cancellare l'etichetta (tag) che associava il suo profilo ad una foto pubblicata dall'altro utente, in quanto da quella foto era possibile dedurre il suo orientamento sessuale, possibile fonte di pregiudizio per la posizione sociale dell'interessata.

Il Garante ha ritenuto che tali dati non sono soggetti al regime di protezione previsto dal codice della privacy ai sensi dell'art.5 comma 3: la pagina Web su cui si trova l'etichetta da rimuovere poteva essere raggiunta soltanto da soggetti abilitati ad accedere al profilo; il dato veniva quindi condiviso da una ristretta cerchia di aderenti e non era destinato "ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”.

L'archivio storico di un giornale è ormai disponibile on line.

Pubblicazioni di provvedimenti giudiziari, pubblicità di eventi familiari, necrologi o partecipazioni di nascita restano perennemente accessibili a chiunque anche se appartenenti a tempi remoti della vita di una persona.

Ruolo dei motori di ricerca (Google e altri motori generalisti): il servizio di ricerca basato sul nominativo di una persona fa sì che qualunque informazione connessa al testo della ricerca impostata compaia su una pagina Internet.

L'approdo alla notizia non rappresenta il risultato di una ricerca finalizzata, quale può essere quella effettuata all'interno del sito delle varie testate, perché quando l'articolo è indirizzato da Google ogni utente (anche attraverso una ricerca casuale) può reperire un profilo dettagliato di una persona rintracciando anche notizie molto antiche, quindi anche dimenticate o sconosciute, relative a provvedimenti sanzionatori, di condanna o altri precedenti pregiudizievole.

Il problema non è la pubblicazione della notizia, di per sé lecita, ma la permanenza indefinita e a libera disposizione di chiunque su internet - anche a distanza di anni - di articoli giornalistici recanti notizie (spesso di cronaca giudiziaria) risalenti nel tempo e dunque non aggiornate con i successivi sviluppi della vicenda.

Rimedio della de-indicizzazione: preclude l'accesso attraverso i comuni motori di ricerca a documenti ufficiali che non hanno più attinenza con l'attualità, ferma restando la possibilità di consultare la versione integrale dell'articolo accedendo direttamente al sito web dell'editore.

Sentenza Cassazione n. 5525/2012

Il caso: un soggetto coinvolto in un'indagine giudiziaria aveva chiesto la rimozione di un articolo intitolato "Arrestato per corruzione" seguito dal suo nome, pubblicato su un quotidiano cartaceo nel 1993, consultabile nell'archivio on line del giornale e rinvenibile anche attraverso i comuni motori di ricerca.

Il politico lamentava che il pezzo non riportava la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria si fosse poi conclusa con un proscioglimento, sicché il suo nome continuava ad essere associato alla notizia del provvedimento cautelare esponendolo allo "stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era vera e attuale ma che oggi gettava un intollerabile alone di discredito sulla persona vittima di gogna mediatica".

La decisione: la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha riconosciuto il diritto all'oblio e all'identità personale, stabilendo che gli archivi web devono essere aggiornati all'evoluzione dei fatti, specie quando si tratta di vicende giudiziarie.

Quindi:

- diritto della persona "notiziata" a essere rappresentata con dati "esatti e aggiornati";
- diritto del cittadino "a ricevere una completa e corretta informazione, non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del mare di internet ulteriori notizie" sul caso in questione;
- titolare dell'organo di informazione che inserisce una notizia di cronaca nel proprio archivio storico sul web è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia, soprattutto quando è "intervenuta la relativa definizione in via giudiziaria". Se, quindi, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindere, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";
- predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, consentendo un rapido accesso da parte degli utenti;
- titolare del sito web che costituisce la fonte dell'informazione (c.d. sito sorgente) è responsabile del trattamento dei dati;

- il motore di ricerca è un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di informazioni attraverso parole chiave, un database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione.

### **Questioni aperte ed irrisolte**

Rapporto tra finalità di documentazione dell'archivio on line (memoria storica) e cancellazione (art.99 codice privacy).

Proporzionalità del rimedio: cancellazione dall'archivio on line, ovvero solo trasformazione in forma anonima dei dati per contemperare diritto all'oblio e diritto all'informazione del cittadino, soprattutto quando il quotidiano è solo on line?

C'è un momento in cui si perde ogni interesse (anche storico) alla conoscenza di quel fatto?

### **Sentenza Corte CEDU del 16.7.2013 Wegrzybowski v Polonia**

La Corte (ricorso n.33846/07) ha ritenuto la cancellazione dell'articolo dal sito web di un giornale, pur se ritenuto diffamatorio dall'autorità giudiziaria, sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza; secondo la Corte, cancellare la notizia equivarrebbe a "riscrivere la storia", con violazione della libertà di espressione e conoscenza.

un risultato equilibrato rispetto alla tutela degli interessi in gioco può essere raggiunto con l'aggiornamento della notizia non più attuale.

### **Tribunale di Roma 24/01/2017 n. 1303**

Il diritto all'oblio non può giungere a far cancellare dall'archivio della testata giornalistica una notizia in quanto l'archivio svolge una finalità di memoria informatica, comunque fruibile per informazioni e per approfondimenti di momenti storici e sociali del paese; "In tal senso, il mantenere comunque una memoria storica, seppur informatica, degli articoli pubblicati da parte della testata a cui sono riconducibili integra una finalità di natura sociale che prevale o comunque non contrasta con il cosiddetto diritto all'oblio del soggetto a cui la notizia è riferibile, figura dai confini ancora incerti, che comunque viene comunemente evocata nella materia di cui trattasi"

### **Appello Milano 27 gennaio 2014**

Con riferimento ad un caso di articolo giornalistico diffamatorio, la Corte di

Appello di Milano ha aderito alla posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 16 giugno 2013, *Wqgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*: non è possibile, rimuovere dall'archivio *on line* di una testata giornalistica un articolo lesivo dell'altrui reputazione (anche ove si tratti di articolo «illecito»), non essendo compito dell'autorità giudiziaria riscrivere la storia ordinando di far scomparire dal pubblico dominio le tracce di una pubblicazione; unica tutela configurabile per il titolare dei dati è l'aggiornamento della notizia.

## **Responsabilità dei Motori di Ricerca**

### **Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 Maggio 2014**

La Corte, con la pronuncia in esame, ha sancito l'obbligo per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google) di rimuovere dai propri risultati i link a quei siti sorgente che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro diritto all'oblio (cd. "deindicizzazione").

Nel 2010 un cittadino spagnolo presentava alla Agenzia spagnola di protezione dei dati un reclamo contro l'editore di un quotidiano nazionale, nonché contro Google Spain e Google Inc., perché l'elenco di risultati di Google che scaturiva digitando il proprio nome mostrava un link verso due pagine web del quotidiano del 1998, che annunciavano una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti.

Il cittadino lamentava che il pignoramento era stato interamente definito da svariati anni e la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

L'Agenzia accoglieva il ricorso contro le due società Google, ordinando l'adozione delle misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi.

Google Spain e Google Inc. hanno impugnato il provvedimento ed il giudice spagnolo ha effettuato nel 2012 un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, volto a verificare l'applicabilità ad un provider come Google della Direttiva 95/46/CE, normativa di riferimento comunitaria in materia di dati personali. La Corte ha statuito in sede di interpretazione della Direttiva UE sullatutela dei dati personali 46/95/CE che:

- al gestore di un motore di ricerca deve essere riconosciuta la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali, poiché «raccolge», «estrae», «registra», «organizza» dati nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, li «conserva» nei suoi server e li «comunica» sotto forma di elenchi di risultati;
- i motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati personali che, tramite i links dei risultati generati dal motore di ricerca, appaiono su pagine web pubblicate da terzi, con l'obbligo in capo alla stessa Google di cancellare i links

dall'elenco dei risultati su richiesta degli interessati in presenza di determinate condizioni.

Deve essere operato un equo bilanciamento tra:

1. legittimo interesse degli utenti di Internet a reperire facilmente le informazioni in rete;
2. diritto all'oblio dell'interessato, poiché il trattamento di dati inizialmente lecito può divenire, con il tempo, incompatibile con la Direttiva CE nel caso in cui tali dati risultino inadeguati, non aggiornati, non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali erano stati trattati ed al tempo trascorso.

La particolare natura dell'informazione, avente carattere sensibile per la vita privata della persona a cui si riferisce, potrebbe giustificare la rimozione del link che veicola l'informazione (con la conseguenza che la notizia continuerà ad essere reperibile sul sito sorgente), a meno che non vi sia un interesse del pubblico a ricevere tale informazione, giustificato ad es. dal ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

La rimozione non è automatica; la richiesta di cancellazione deve essere valutata caso per caso.

### **Linee Guida della Comunità Europea del 26/11/2014**

L'organo consultivo indipendente (Working Party) istituito in conformità all'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali ha pubblicato delle linee guida per l'implementazione della menzionata pronuncia della Corte di Giustizia, che contengono una serie di criteri per orientare l'attività delle autorità nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione, chiarendo che nessun criterio è di per sé determinante.

Tra di essi, figura in primo luogo quello della **natura del richiedente**: in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un ruolo nella vita pubblica dovrebbe tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione (personaggi politici, alti funzionari pubblici, uomini d'affari, soggetti iscritti in albi professionali).

La questione dell'aggiornamento delle informazioni presenti nei motori di ricerca è stata, già nel 2006, oggetto di una specifica richiesta rivolta dal Garante per la protezione dei dati personali alla Google Inc. (cfr. Comunicato stampa del 13 aprile 2006).

L'Autorità aveva invitato la società a individuare possibili soluzioni per risolvere il problema della permanenza in rete di informazioni personali non più rispondenti alla realtà dei fatti e consentire agli utenti un aggiornamento delle informazioni presenti nel motore di ricerca.

Il Garante, a luglio 2014, ha emesso un provvedimento prescrittivo con le possibili misure che Google, entro un determinato lasso temporale, doveva adottare per

conformarsi alla normativa sui dati personali del nostro Paese [n. 353; doc. web n. 3283078].

È stata prevista l'adozione, da parte della società, di un protocollo di verifica da sottoporre al Garante, vincolante una volta sottoscritto, sulla base del quale disciplinare tempi e modalità per l'attività di controllo che l'Autorità svolgerà nei confronti della società.

Il 22 gennaio 2015 è stato approvato dall'autorità Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotterà per la tutela della privacy degli utenti italiani [n.30; doc. web n. 3738244].

Le recenti decisioni del Garante recepiscono i principi della Corte di Giustizia

Il Garante ha accolto la richiesta di deindicizzazione :

- in caso di informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata;
- quando la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona.

Respinte richieste di deindicizzazione in presenza di notizie attuali e del ruolo pubblico del protagonista

Decisione Garante Privacy n. 153/2015 (doc. web n. 4006210):

il Garante ha respinto il ricorso essendo **le notizie, pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2012, recenti ed ancora di pubblico interesse in quanto riguardanti un'importante indagine giudiziaria non ancora conclusa** (relativa alle assunzioni in Atac, l'azienda del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma, nota come indagine su "Parentopoli"), nell'ambito della quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce deU'attività professionale esercitata dall'istante

Respinte richieste di deindicizzazione in presenza di notizie attuali e del ruolo pubblico del protagonista

Tribunale di Roma, sentenza n.23771 del 3 dicembre 2015:

il Tribunale ha respinto la richiesta di deindicizzazione in quanto le notizie diffuse, relative ad un'indagine giudiziaria recente, risalente agli anni 2012/2013, non ancora conclusa, erano ancora di interesse pubblico, anche tenuto conto del ruolo pubblico del protagonista in relazione all'attività professionale esercitata (avvocato iscritto all'albo professionale).

Corte giustizia UE Sez. II 9 marzo 2017 C-398/15

La Corte di giustizia si è occupata della compatibilità del diritto dell'interessato ad ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la cancellazione o il congelamento dei propri dati personali (art. 6, par. 1, lett. e), ) (2) con la disciplina comunitaria sulla pubblicità legale dei registri delle imprese (art. 3 sul coordinamento delle garanzie richieste alle società per proteggere l'interesse dei soci e dei terzi, come modificata dalla Dir. 2003/58/CE, anche in relazione alle norme nazionali in tema di pubblicità legale del registro delle imprese, che ad esempio in Italia non prevedono un tempo massimo di conservazione di tali dati: art. 2188 c.c.; art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580; d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581

La questione è stata sollevata da **Cass. 17 luglio 2015, n. 15096**: la controversia trae origine dalla richiesta di anonimizzazione dei dati presenti sul registro delle imprese custodito dalla Camera di commercio e di risarcimento del danno formulata dall'interessato, accolta in prima istanza dal giudice di merito, **Trib. Lecce 1°(grado) agosto 2011, n. 1118**, e poi oggetto di ricorso da parte della stessa Camera di commercio).

I giudici lussemburghesi hanno stabilito che non esiste un diritto all'oblio assoluto per i dati personali contenuti nel registro delle imprese; tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi a tali dati venga limitato. Tale soluzione protegge l'interesse fondamentale del sistema alla certezza del diritto nelle relazioni tra le società di capitali e terzi e tutela, in particolare, gli interessi dei terzi nei confronti delle società che offrono una garanzia limitata al patrimonio sociale. Allo stesso tempo, la Corte non esclude che, in situazioni particolari, e decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo le vicende estintive di una società iscritta nel registro delle imprese, la persona interessata dal trattamento dati personali possa chiedere, in via eccezionale, che l'accesso a detti dati venga limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. La possibilità di adottare una tale soluzione pratica, che può solo essere frutto di una valutazione da compiersi caso per caso, spetta eventualmente al singolo Stato membro in coerenza con le normative specifiche del proprio ordinamento giuridico.

Il diritto all'oblio ha trovato disciplina nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, che ha abrogato la Dir. 95/46/C" (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

- in vigore dal 24 maggio 2016
- applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018

Nodi critici del Regolamento Europeo:

Manca nozione di oblio;

Mancano indicazioni su quando un dato possa ritenersi vetusto o non più di pubblico interesse;

Mancano indicazioni sul ruolo dei motori di ricerca e dei provider gestori di siti internet diversi dai siti sorgente nei quali i dati sono «copiati»

Mancano indicazioni sulla archiviazione nei pubblici registri;

Mancano indicazioni sulla questione della deindicizzazione dei contenuti

Critiche al Regolamento Europeo:

Nell'art. 17, il diritto all'oblio è disciplinato solo tra parentesi e nell'ambito di una disposizione dedicata alla cancellazione dei dati personali, deve quindi essere ricondotto nell'ambito della cancellazione dei dati che l'interessato può ottenere in determinati casi?

Rischio di riduzione delle tutele ora riconosciute in via pretoria rimarrebbe il diritto alla tutela dell'oblio con strumenti quali:

- -il diritto alla deindicizzazione (c.d. delisting) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti;
- il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale);
- il diritto alla esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico

Prevedere la sola cancellazione del dato, non considera che il dato resta in Rete sostanzialmente per sempre e può essere copiato, anche in automatico, da o in svariati altri siti e/o server, ma soprattutto, attraverso i motori di ricerca, può essere rinvenuto in qualsiasi momento da chiunque in modo molto semplice ed immediato, sicché non basta certo riconoscere all'interessato il diritto di pretendere la cancellazione dei dati nei confronti del titolare del singolo trattamento

E' necessario che il diritto a chiedere la deindicizzazione sia considerato ricompreso nel diritto alla cancellazione.

Mancano criteri almeno orientativi sul quando ritenere che un dato non sia più attuale, né sul ruolo che rispetto ai trattamenti di dati on-line svolgono i motori di ricerca o i provider gestori dei siti Internet, diversi dai siti sorgente, su cui i dati in questione sono ugualmente disponibili on-line in quanto copiati da quelli, ed inoltre nulla il Regolamento dice circa lo spinoso problema dell'archiviazione di un'informazione in pubblici registri, né circa il tema deindicizzazione di contenuti in Internet.

Inoltre permane, ontologicamente, la necessità che il bilanciamento tra i diversi interessi di rango primario coinvolti sia operato caso per caso.